



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

-----  
Medaglia di Bronzo al Valor Civile  
Tel. 0771.732112 - Fax. 0771.721108  
www.comune.itri.lt.it

**Prot. 6764 del 20/05/2016**

**UFFICIO AGRICOLTURA**

**ORDINANZA N. 83 DEL 20 MAGGIO 2016**

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 167 DEL 9/12/2015 CONCERNENTE MODALITA' RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE. ABBRUCIAMNETO RESIDUI VEGETALI**

## **Periodo dal 21 maggio 2016 al 14 giugno 2016**

**VISTA** la propria ordinanza n. 167 del 9/12/2015 di regolamentazione, per il **periodo dal 9 dicembre 2015 al 20 maggio 2016**, delle modalità di accensione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia Regionale di Protezione civile - Area Emergenze e sala operativa di protezione civile - con lettera prot. 188136/GR/18/02 del 12 aprile 2016, ha comunicato che *"ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39, articolo 65, il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità è confermato dal giorno 15 giugno al 30 settembre 2016, in tutto il territorio della Regione Lazio"*;

**VISTI** gli artt. 182, comma 6-bis, e 256- bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (come modificati dall'art. 14, comma 8, del DL 91/2014), convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo cui:

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, letto f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschi vivi dichiarati dalle Regioni la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è, comunque, sempre vietata;

Le disposizioni di cui all'art. 256-bis in materia di combustione illecita dei rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato;

**VISTO** l'articolo 185, comma 1, letto f). del d.lgs. n. 152/2006 secondo cui non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 156/2006 (norme in materia di gestione dei rifiuti) *"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale bi biomassa mediante o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 182, comma 6-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 dà facoltà ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale di "sospendere, differire, o vietare la combustione del materiale" in questione, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana";

**RITENUTO** di garantire, **nelle more dell'entrata in vigore dello stato di grave pericolosità dichiarato dalla Regione**, un adeguato sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli sul territorio comunale, evitando nel contempo fitopatologie nonché rischi per l'ambiente, per la salute umana e per l'incolumità pubblica;

**VISTO** l'art. 92 del Regolamento Regionale n. 7/2005, che definisce le prescrizioni tecniche per l'uso del fuoco;

**VISTI** gli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

**VISTO** l'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, per tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

**VISTO** l'articolo 50 del Testo Unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

## ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, dal 21 maggio 2016 al 14 giugno 2016, ai sensi della normativa sopracitata e in parziale deroga all'articolo 182, comma 6-bis primo periodo (che consente l'abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali ex art. 185, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156/2006, di consentire, a tutela della salute e dell'ambiente, la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni:

I. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi:

nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti periodi e orari:

Dal sorgere del sole e fino alle 8.30;

Dalle ore 17.00 fino al tramonto;

2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;

3. Il terreno sui cui si esegue la combustione deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro). in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

6. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

7. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;

8. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali implicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

10. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto delle Autorità competenti;

II. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

Ferme restando le disposizioni di carattere civile e penale, la violazione della presente ordinanza. è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, del d.lgs. n. 267/2000.

A norma dell'art. 3 c.4 della Legge n. 241/1990. si avverte che avverso la presente ordinanza. chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi del d.lgs. 104/2010

al T.A.R. Lazio, per incompetenza, eccesso di potere per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

## DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Itri e la sua trasmissione a :

*Al Prefetto di Latina:*

*Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di ITRI:*

*Al Corpo di Polizia Provinciale sede distaccata di Formia:*

*Al Comando Stazione dei Carabinieri di Itri:*

*Al Corpo di Vigilanza del Parco Naturale dei Monti Aurunci - sede di Campodimele -:*

*Al Corpo di Polizia Locale:*

*Alla Provincia di Latina Settore Ecologia - Ambiente- Via Costa 04100 Latina.*

*La Polizia Locale e le Forze Istituzionali preposte sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza.*

*Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Raffaella Vano*

